

MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

Luglio 2009

Sommario

A cura di **Giuseppe Buffone**, Giudice del Tribunale di Varese

Arbitrato.....	1
Competenza e giurisdizione.....	1
Famiglia.....	2
Contratti e Obbligazioni.....	2
Contratti (Singoli).....	3
Danno alla persona	3
Fatti Illeciti.....	3
Lavoro , Previdenza, Legislazione sociale.....	4
Locazioni.....	5
Processo civile	6
Proprietà.....	7
Stato e Regioni.....	8

ARBITRATO

ATTIVITÀ DI ARBITRO – SVOLTA DA AVVOCATO –
IMPUTAZIONE DEI COMPENSI ALL'ASSOCIAZIONE
PROFESSIONALE DI APPARTENENZA

Cass. civ., sez. trib., 1 giugno 2009 n. 12777
(Pres. Lupi, rel. Iacobellis)

L'attività di arbitro svolta da un avvocato rientra tra quelle tipiche della sua professione, e nulla vieta che possa essere svolta da un professionista aderente ad una associazione professionale, costituita ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1815. Ne consegue che, in quest'ultima ipotesi, legittimamente il professionista imputa i compensi derivanti dall'attività di arbitro all'associazione professionale, ove tale obbligo sia previsto dall'atto costitutivo

dell'associazione professionale, ed è onere dell'amministrazione che alleghi un intento elusivo sotteso da tale condotta, dimostrarne l'esistenza (*Nella fattispecie, la Suprema Corte, enunciando il principio di diritto sopra menzionato, ha accolto il ricorso proposto*)

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

ATTO AMMINISTRATIVO IN VIOLAZIONE O ELUSIONE DI
GIUDICATO – DOMANDA DI NULLITÀ – GIURISDIZIONE
ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

Cass. civ., Sez. Un. 15 giugno 2009 n. 13896
(Pres. Vittoria, rel. Felicetti)

Sussiste a giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie in cui la domanda, identificata sulla base del criterio del petitum sostanziale, sia diretta a far valere la nullità degli atti amministrativi impugnati, in quanto elusivi di una precedente sentenza del giudice amministrativo, passata in giudicato (*Con la decisione, le Sezioni unite si pronunciano per la prima volta sulla questione che non consta di precedenti specifici*)

CONTROVERSIA CONCERNENTE IL PAGAMENTO DELLA QUOTA
ALBERGHIERA DI DEGENZA PER PAZIENTI DEGLI EX OSPEDALI
PSICHIATRICI – DOMANDA NEI CONFRONTI DEL PAZIENTE E
DELLA AUSL – GIURISDIZIONE DEL GO

Cass. civ., Sez. Un. 1 luglio 2009 n. 15377
(Pres. Carbone, rel. Segreto)

La controversia, instaurata da una casa di cura convenzionata nei confronti di un paziente di un ex ospedale psichiatrico e della AUSL, avente ad oggetto il pagamento della quota alberghiera della retta di degenza in riferimento all'individuazione del soggetto obbligato e alla misura di tale obbligazione (sulla base di disposizioni regionali che pongono per l'intero o in parte la suddetta

quota a carico dell'assistito rispetto a limiti reddituali), spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, dovendosi escludere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998, atteso che vengono in questione una obbligazione di natura assistenziale che si ricollega a presupposti prefigurati dalla legge e non all'esercizio mediante provvedimenti discrezionali di poteri autoritativi dell'Amministrazione. *(Le Sezioni Unite, nella fattispecie, hanno trattato, in particolare, della cd. quota alberghiera della retta di degenza)*

GIURISDIZIONE – CONVENZIONE DI LOTTIZZAZIONE

Cass. civ., Sez. Un. 1 luglio 2009 n. 15288
(Pres. Carbone, rel. Forte)

La convenzione di lottizzazione, diretta a disciplinare il successivo rilascio di concessioni edilizie e la esecuzione concordata tra le parti di opere di urbanizzazione, rientra tra gli accordi sostitutivi del provvedimento, rispetto ai quali l'art. 11, comma quinto, della legge n. 241 del 1990, prevede la giurisdizione esclusiva del G.A. per le controversie relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi stessi *(Nella fattispecie, la Suprema Corte ha affermato che nella formazione della convenzione di lottizzazione, i privati conservano sempre e solo posizioni di interessi legittimi pretesivi, sui quali la cognizione e tutela spetta al giudice amministrativo anche al di fuori delle materie di giurisdizione esclusiva come è quella urbanistica)*

FAMIGLIA

PRONUNCIA DI ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE – VIOLAZIONE DEI DOVERI DI CUI ALL'ART. 143 C.C. - INSUFFICIENZA

Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2009 n. 11922
(Pres. Luccioli, rel. Piccininni)

La pronuncia di addebito della separazione non può essere basata sulla semplice violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., essendo viceversa necessario accertare

l'eventuale esistenza di un collegamento tra la detta violazione e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Da ciò dunque consegue che pur a fronte della constata esistenza della violazione degli obblighi in questione l'addebito della separazione va escluso quando il giudice accerti la preesistenza di una situazione di irrimediabile contrasto fra le parti o nella quale emerga il carattere meramente formale della convivenza, del tutto autonoma dunque rispetto alla successiva violazione e tale pertanto da rimanere insensibile agli effetti da essa altrimenti prodotti *(Nella fattispecie, la Cassazione ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi respingendo le reciproche domande di addebito. La Corte ha confermato la decisione ove aveva ritenuto che l'allontanamento del marito da casa fosse stato determinato dai comportamenti dei suoceri della moglie, che avevano messo in difficoltà l'armonia della coppia)*

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

CONTRATTI STIPULATI DALLA PA MEDIANTE IL SISTEMA DELL'ASTA PUBBLICA – AGGIUDICAZIONE DI UN BENE IMMOBILE – EFFETTO TRASLATIVO

Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2009 n. 14545
(Pres. Varrone, rel. Amendola)

Il verbale di aggiudicazione definitiva, a seguito di incanto pubblico o di licitazione privata indetta da una P.A., è idoneo a produrre in via immediata l'effetto traslativo del cespite immobiliare oggetto della gara qualora esso sia stato esattamente e completamente individuato nel verbale stesso. *(Nel caso di specie, la Cassazione ha ribadito che, nelle vendite immobiliari, affinché l'effetto traslativo sia immediato, è necessaria l'esatta individuazione dell'oggetto della vendita; regola che non sortisce eccezione per i contratti conclusi dalla Pubblica Amministrazione mediante il ricorso al sistema dell'asta pubblica)*

CONTRATTI (SINGOLI)

CONTRATTI DI MANDATO – MANDATO IN REM PROPRIAM

Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2009 n. 15797
(Pres. Filadoro, rel. Uccella)

Il mandato ‘in rem propriam’ integra una cessione di credito con funzione solutoria. In tale stipula, ancorché seguita dal fallimento del cedente, l'effetto sostanziale dell'avvenuta cessione, che fa uscire dal patrimonio del fallito (ed avvenuta prima della dichiarazione del fallimento - e salva la esperibilità della revocatoria fallimentare) i suoi crediti, non solo preclude l'applicazione dell'art. 78 L.F., ma neppure legittima gli organi della curatela alla revoca del mandato per giusta causa ex art. 1723 c.c., perché esso mandato non si scioglie per la successivamente intervenuta procedura concorsuale (*La Corte di Cassazione ha anche affermato che nel contratto atipico di ‘factoring’, l'effetto traslativo al momento dello scambio dei consensi tra i contraenti si verifica indipendentemente dalla volontà del debitore ceduto: il che conferma che, una volta stipulato il contratto di ‘factoring’ con il suo contenuto, il trasferimento del diritto va in capo al cessionario e il cedente ne perde la disponibilità. Il ‘factoring’, in questo senso, si conforma a quanto vigente in tema di surrogazione legale*)

DANNO ALLA PERSONA

RISARCIMENTO DEL DANNO DA FATTO ILLECITO EXTRAcontrattuale – INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA

Cass. civ., sez. III, 7 luglio 2009 n. 15928
(Pres. Senese, est. Talevi)

Poiché il risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale costituisce un tipico debito di valore, sulla somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario

(lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrare un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi; questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (*Nella fattispecie si trattava di somma riconosciuta all'attrice a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa dell'epatite acuta da HCV contratta durante una degenza ospedaliera*)

La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (*Così decidendo, il Supremo Collegio ha applicato il principio di diritto pacifico nella giurisprudenza di Cassazione: v. Cass. civ. n. 13666 del 17/09/2003; v. anche Cass. civ. n. 18653 del 16/09/2004; e Cass. civ. n. 975 del 17/01/2007*)

FATTI ILLECITI

RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA SINISTRO STRADALE - AZIONE PROPOSTA DA SOGGETTO DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE NEI CONFRONTI DELLA PROPRIA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE - DISCIPLINA DEL SISTEMA DI RISARCIMENTO DIRETTO INTRODOTTO DAL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - RITENUTA PRECLUSIONE DELLA POSSIBILITÀ DI ESERCITARE LA PRETESA RISARCITORIA NEI CONFRONTI DEL DANNEGGIANTE E DELLA SUA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

Corte cost., ord. 2 luglio 2009 n. 201
(Pres. Amirante, est. Finocchiaro)

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 141, 149 e 150 del predetto decreto legislativo n. 209 del 2005, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 11, 24, 76 e 111 della Costituzione. (*Con l'ordinanza n.*

205 del 13 giugno 2008, la Consulta ha, comunque, offerto un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impugnate, nel senso cioè che esse si limitino a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso)

LAVORO , PREVIDENZA, LEGISLAZIONE SOCIALE

CONCORSO INTERNO – BANDO DI CONCORSO – OFFERTA AL PUBBLICO – MODIFICA DELLE CONDIZIONI PREVISTE NEL BANDO CON PROVVEDIMENTO SUCCESSIVO ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA – ILLEGITTIMITÀ

Cass. civ., sez. lav., 9 giugno 2009 n. 14478
(Pres. Roselli, rel. Meliadò)

Ove il datore di lavoro abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno ed abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli etc.), prevedendo, altresì, il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l'attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili in un siffatto comportamento gli estremi della offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l'obbligazione secondo correttezza e buona fede: sicché il superamento del concorso, indipendentemente dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica individuale, non disconoscibile alla stregua della natura del bando, né espropriabile per effetto di diversa successiva disposizione generale, in virtù del disposto dall'art. 2077, secondo comma cod. civ..o (Nella fattispecie, la Corte ha, altresì,

affermando che a seguito della riforma degli impiegati alle dipendenze della P.A., la pubblica amministrazione non esercita più, nel rapporto di pubblico impiego, poteri di supremazia speciale, ma opera con la capacità del datore di lavoro privato e nell'ambito di un rapporto contrattuale paritario).

LICENZIAMENTO – INADEMPIMENTO IDONEO A GIUSTIFICARLO – GRAVITÀ DEI FATTI

Cass. civ., sez. lav., 22 giugno 2009 n. 14586
(Pres. Mattone, rel. Meliadò)

L'inadempimento idoneo a giustificare il licenziamento è da intravedere in ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, sicché quel che è veramente decisivo, ai fini della valutazione della proporzionalità fra addebito e sanzione, è l'influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza. (Nella fattispecie, la Corte ha ribadito che il licenziamento, quale più grave sanzione disciplinare, è inevitabilmente legato a doppio filo al rapporto fiduciario che si instaura tra datore e lavoratore).

INFORTUNIO SUL LAVORO – MORTE DEL LAVORATORE – DOMANDA PROPOSTA "IURE HEREDITATIS" DAGLI EREDI DEL "DE CUIUS" NEI CONFRONTI DELL'INAIL PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA "PERDITA DEL DIRITTO ALLA VITA".

Cass. civ., sez. lav., 27 maggio 2009 n. 12326
(Pres. M. De Luca, rel. Amoroso)

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il danno cosiddetto "tanatologico" nel caso che la morte (nella specie, in esito ad un

infortunio "in itinere") segua le lesioni dopo breve tempo, non rientra nella nozione di danno biologico come recepita dall'art. 13 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, che fa riferimento alla "lesione dell'integrità psicofisica", suscettibile di valutazione medico-legale e causativa di una menomazione valutabile secondo le tabelle di cui al d.m. 12 luglio 2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, operando entro detti limiti l'assicurazione sociale del danno biologico. Ne consegue che non è risarcibile la domanda proposta "iure hereditatis" dagli eredi del "de cuius" nei confronti dell'INAIL per il risarcimento del danno da "perdita del diritto alla vita". *(Il danno tanatologico è il cd. danno da morte; danno cd. terminale è, invece, il danno patito dalla vittima dell'illecito nel lasso di tempo che va dalla lesione alla morte)*

POSTE - PREVISTA POSSIBILITÀ DI ASSUNZIONE DI LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO PER UN PERIODO MASSIMO COMPLESSIVO DI SEI MESI, COMPRESI TRA APRILE E OTTOBRE DI OGNI ANNO, E DI QUATTRO MESI, PER PERIODI DIVERSAMENTE DISTRIBUITI, E NELLA PERCENTUALE NON SUPERIORE AL 15 PER CENTO DELL'ORGANICO AZIENDALE

Corte cost., sent. 14 luglio 2009 n. 214
(Pres. Amirante, est. Mazzella)

E' viziato da illegittimità costituzionale l'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del d.l. n. 112 del 2008. La norma dispone che «con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto unicamente ad indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), e successive modificazioni». In effetti, situazioni di fatto identiche (contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nello stesso periodo, per la stessa durata, per le medesime ragioni ed affetti dai medesimi

vizi) risultano destinatarie di discipline sostanziali diverse (da un lato, secondo il diritto vivente, conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato e risarcimento del danno; dall'altro, erogazione di una modesta indennità economica), per la mera e del tutto casuale circostanza della pendenza di un giudizio alla data (anch'essa sganciata da qualsiasi ragione giustificatrice) del 22 agosto 2008 (giorno di entrata in vigore dell'art. 4-bis del d.lgs. n. 368 del 2001, introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112). Siffatta discriminazione è priva di ragionevolezza, né è collegata alla necessità di accompagnare il passaggio da un certo regime normativo ad un altro. Infatti l'intervento del legislatore non ha toccato la disciplina relativa alle condizioni per l'apposizione del termine o per la proroga dei contratti a tempo determinato, ma ha semplicemente mutato le conseguenze della violazione delle previgenti regole limitatamente ad un gruppo di fattispecie selezionate in base alla circostanza, del tutto accidentale, della pendenza di una lite giudiziaria tra le parti del rapporto di lavoro. *(Nella fattispecie la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)*

LOCAZIONI

LOCAZIONE DI IMMOBILE STAGIONALE – TRATTI DISTINTIVI E CARATTERIZZANTI

Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2009 n. 14537
(Pres. Varrone, est. Vivaldi)

Gli immobili adibiti a campeggio non possono essere equiparati agli alberghi per

quanto concerne la durata minima dei relativi contratti di locazione, atteso che, dal combinato disposto delle norme di cui agli artt. 2 L. 326/1968, 1 ss. L. 326/1958, 6 L. 217/1983 e succ. mod., 11 L. 135/2001, emerge con chiarezza il tratto distintivo dell'attività alberghiera rispetto a qualsiasi altra attività diretta a fornire ospitalità, consistente nell'offrire un alloggio all'ospite in una struttura propria. *(Nella sentenza, la Corte ha anche affermato che, giusta l'art. 366-bis c.p.c., il quesito di diritto è inammissibile ove il Collegio di legittimità non è messo in grado di enunciare un corrispondente principio di diritto che dia risposta al caso sottoposto al suo esame. Va ricordato che l'art. 366-bis c.p.c. è stato abrogato dalla Legge 69/2009)*

La locazione di immobile stagionale è caratterizzata dalla durata iniziale limitata al tempo in cui l'attività, che il conduttore può esercitare nell'immobile, è economicamente vantaggiosa e, quindi, dal collegamento funzionale del bene locato con l'esercizio di tale attività e dalla mancanza di interesse del conduttore alla utilizzazione del bene per il tempo residuo alla stagione, nonché dalla rinnovabilità del contratto, "ad nutum" del conduttore, per il medesimo periodo in cui ricorrono le dette condizioni, per un massimo di sei anni, con la facoltà del locatore di richiedere annualmente l'aggiornamento del canone *(Con la decisione in commento, la Cassazione ha anche precisato che la locazione stagionale non può configurarsi, alla stregua del dato letterale della disposizione dell'art. 27, sesto comma, della legge n. 392 del 1978, come un rapporto unitario ma - per l'obbligo di locare posto a carico del locatore - realizza una serie di rapporti, distinti, anche se collegati, avendo il legislatore assunto come presupposto la normale scadenza del contratto al termine della stagione e la sua annuale rinnovabilità, "ad nutum" del conduttore, per un arco di tempo prestabilito nella misura massima. Pertanto, costituisce regola di diritto conseguente che, alla scadenza stagionale, sorge l'obbligo per il conduttore di rilasciare il bene locato)*

PROCESSO CIVILE

GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA – APPELLO – NECESSITÀ DELL'ASSISTENZA LEGALE – SUSSISTE

Cass. civ., sez. II, 19 giugno 2009 n. 14520
(Pres. Settimj, est. Migliucci)

In tema di opposizione a sanzione amministrativa disciplinata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, la difesa personale della parte consentita dall'art. 23, comma quarto, della stessa legge è prevista esclusivamente per il giudizio di primo grado, non trovando applicazione anche per il giudizio di appello, per il quale, in assenza di alcuna specifica previsione contraria, si applica la regola generale di cui al terzo comma dell'art. 82 cod. proc. civ., secondo cui davanti al tribunale e alla corte di appello la parte deve stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente *(La decisione è particolarmente importante poiché è la prima ad intervenire nel dibattito accesosi all'indomani dell'art. 26, d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 che ha introdotto l'appellabilità delle pronunce emesse ai sensi all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689: vi sono, infatti, allo stato due orientamenti della giurisprudenza di merito, al riguardo, quanto al rito da seguire in appello. Per un primo indirizzo: si applicherebbe il rito speciale ex lege 689/81; per altro filone andrebbe seguito il rito ordinario di appello. La decisione sembra propendere per la seconda soluzione)*

ISCRIZIONE DELLA CAUSA A RUOLO – VIZI IMPLICANTI LA NULLITÀ – CONDIZIONI

Cass. civ., sez. III, 11 giugno 2009 n. 13528
(Pres. Senese, est. Amendola)

I vizi dell'iscrizione della causa a ruolo di una causa, ove si risolvano in un mero errore materiale nell'indicazione del nome dell'attore, riportato nel ruolo generale degli affari civili o nella rubrica alfabetica tenuta dal cancelliere, non determinano nullità processuali, con particolare riguardo al caso in cui siano riferibili ad un errore che, in quanto agevolmente riconoscibile, non

preclude alla parte destinataria della notificazione dell'atto di citazione di individuare ugualmente, attraverso un esame diligente dei suddetti registri, la causa iscritta a ruolo. Pertanto, tali vizi risultano idonei a comportare l'invalidità dell'iscrizione stessa e del conseguente successivo corso del giudizio solo quando implicano violazione del diritto di difesa e del correlato principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale. *(Nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza con cui il giudice di pace aveva deciso la causa nel merito ed escluso la nullità della relativa iscrizione a ruolo, nella cui nota il cognome dell'attore era stato indicato come "Marigliano" anziché "Magliano": la convenuta, sulla base del certificato di cancelleria che dichiarava che non risultava iscritta a ruolo alcuna causa proposta dal "Magliano" nei suoi confronti, si era così determinata nel senso di non costituirsi in giudizio)*

DISPOSIZIONI PROCESSUALI – INTERPRETAZIONE RAZIONALE E SECUNDUM CONSTITUTIONEM – PRINCIPIO DEL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO

Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2009 n. 14528
(Pres. Senese, rel. Amatucci)

In materia processuale, è regola generale che le norme di rito debbano essere interpretate in modo razionale e in correlazione con il principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.). Pertanto gli oneri posti a carico di una parte vanno rapportati agli interessi della controparte, dovendosi escludere che l'ordinamento imponga adempimenti non collegabili con la tutela di alcun ragionevole interesse processuale delle parti. Si applica in materia il principio desumibile dall'art. 156, comma 3, cod. proc. civ. secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato *(La giurisprudenza di Cassazione, e in particolare delle Sezioni Unite, afferma ormai costantemente che le norme processuali devono essere interpretate nel fulcro dell'art. 111 Cost. e, dunque, in onore al Giusto Processo. Oggi tanto discende, ancor di più, dalla Legge di riforma*

n. 69/2009 entrata in vigore in data 4 luglio 2009)

REVOCAZIONE – ERRORE DI FATTO – PROCESSO IN CASSAZIONE – ART. 391-BIS C.P.C.

Corte cost. 9 luglio 2009 n. 207
(Pres. Amirante, rel. Grossi)

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 391-bis, primo comma, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui non prevede la esperibilità del rimedio della revocazione per errore di fatto, ai sensi dell'art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione a norma dell'art. 375, primo comma, n. 1), dello stesso codice *(Nella decisione, la Consulta ha affermato che il diritto di difesa, garantito in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24, secondo comma, della Carta fondamentale, risulterebbe gravemente offeso se l'errore di fatto, così come descritto dall'art. 395, primo comma, numero 4), cod. proc. civ., non fosse suscettibile di emenda per essere stato commesso dal giudice cui spetta il potere-dovere della nomofilachia)*

PROPRIETÀ

ESPROPRIAZIONI - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELL'AREA ESPROPRIATA – AREA EDIFICABILE - ART. 2 LEGGE 244/2007 – APPLICABILE AI SOLI “PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI IN CORSO” NON ANCHE AI “GIUDIZI IN CORSO”

Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2009 n. 13565
(Pres. Vitrone, rel. Panebianco)

La L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 90 si applica solo ai "procedimenti espropriativi in corso" e non anche ai giudizi in corso *(nel caso di specie, la sezione ha richiamato, quali precedenti, le Sez. Un. 5269/08 nonché 11480/08)*

L'art. 5-bis del D.L. n. 333 del 1992, convertito con modificazioni dalla L. n. 359 del 1992, è stato dichiarato incostituzionale ai commi 1 e 2 con sentenza n. 348 del 2007, con la conseguenza che dal giorno successivo alla sua pubblicazione non può più trovare applicazione - come del resto la stessa Corte Costituzionale ha avvertito (vedi n. 6 di detta sentenza) richiamando la L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 3 - nei giudizi pendenti in cui sia ancora in discussione la congruità delle indennità, non potendo certamente il relativo rapporto essere regolato da una norma dichiarata incostituzionale e, come tale, espunta quindi dall'ordinamento. Deriva che il criterio applicabile, in mancanza allo stato di una nuova disciplina per i giudizi in corso (riferendosi la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 90 solo ai "procedimenti espropriativi in corso" e non anche ai giudizi in corso, è quello del valore venale previsto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39 il quale non è stato abrogato dal T.U. approvato con D.P.R. n. 327 del 2001, art. 58 poiché detta norma, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, art. 1, lett. rr), ha fatto espressamente salvo "quanto previsto dall'art. 57, comma 1" e tale art., come modificato dalle precedenti lett. qq), stesso D.Lgs. n. 302 del 2002, esclude espressamente le disposizioni del T.U. relativamente ai progetti per i quali "alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza", aggiungendo che "in tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data", fra le quali, appunto, quella contenuta nel richiamato art. 39 (*Nel caso di specie, la Cassazione ha escluso potesse trovare applicazione la nuova norma ed applicato i criteri sopra esposti*)

CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - POTERE DELL'AMMINISTRATORE DI DISCIPLINARE L'USO DELLE COSE COMUNI - LIMITI

Cass. civ., sez. II, 11 giugno 2009 n. 13626
(Pres. Amirante, rel. Quaranta)

In tema di condominio, il potere dell'amministratore di disciplinare l'uso delle cose comuni, di cui all'art. 1130 c.c., comma

1, n. 2, è finalizzato ad assicurare il pari uso di tutti i condomini e non può certo estendersi fino a negare ad uno di essi ciò che è consentito a tutti gli altri, qual è, ad esempio, il passaggio. (*Nella fattispecie, la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 30 aprile 2004*)

STATO E REGIONI

DEMANSIONAMENTO DELLA RETE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - RT. 64, COMMA 4, LETTERA F-BIS) E F-TER) DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112 - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Corte cost., sent. 2 luglio 2009 n. 200
(Pres. Amirante, rel. Quaranta)

Va dichiarata l'illegittimità Costituzionale dell'art. 64, comma 4, lettera f-bis) e f-ter) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per violazione dell'art. 117 comma 3 Cost. laddove invade spazi riservati alla potestà legislativa delle Regioni relativi alla competenza alle stesse spettanti nella disciplina dell'attività di dimensionamento della rete scolastica sul territorio (*Pronuncia intervenuta nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; dell'art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università), come convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169; e dell'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), promossi dalle Regioni Piemonte (2*

*ricorsi), Emilia-Romagna, Toscana (2
ricorsi), Lazio, Puglia, Calabria, Campania,
Basilicata, Siciliana e Abruzzo)*